

STATUTO

ART. 1

E' costituita ai sensi del libro I capo II articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dell'art.90 della legge 289/2002, del Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA in breve A.S.D.

ART. 2 (sede)

L'Associazione ha sede in (.....)
L'Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, sedi amministrative, palestre e rappresentanze anche altrove.

ART. 3

L'Associazione non ha scopo politico né di lucro.
L'Associazione è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati

ART. 4 (durata)

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2070.
Essa può essere sciolta dall'assemblea degli associati a maggioranza.

ART. 5 (oggetto)

L'associazione ha come scopo l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Nel settore delle attività sportive l'associazione si propone di diffondere la pratica sportiva per tutti in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di

prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, con riferimento a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti discipline sportive: Arrampicata Sportiva,

Atletica Leggera (Atletica Leggera, Corsa campestre, Corsa in montagna, Corsa su strada,

Indoor, Nordic e Fitwalking, Trail, Ultramaratona), Bocce, Beach bocce, Body building,

Calcio (Calcio a 11, Futsal, calcio da sala, calcio a 5, Calcio a 7, Calcio a 8, Beach Soccer),

Ciclismo (Bmx, BMX free style, ciclismo paralimpico, Strada, Pista, Tandem , Triciclo,

Handbike, Ciclismo Trials, Ciclo-cross, Indoor Cycling, Artistic Cycling, Cycle Ball,

Cycling for All e Master, attività cicloamatoriale competitiva, Cicloturismo, Mountain bike,

Ciclismo sperimentale, amatoriale, Ciclismo Stazionario, E-bike, Scatto Fisso, Fat-bike),

Danza Sportiva (Danza Sportiva paralimpica, DANZE ACCADEMICHE, Danza Moderna

e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningham, Limon e generi derivati.

DANZE ACCADEMICHE Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de

Deux, Repertorio Classico, DANZE COREOGRAFICHE Danze Etniche, Popolari e di

Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie 95 DANZE

COREOGRAFICHE Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance,

Disco Dance. DANZE INTERNAZIONALI Danze Freestyle: Danze Caraibiche, Salsa,

Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda, Danze Argentine, Tango, Vals, Milonga,

Hustle, Show Coppie e Formazioni DANZE INTERNAZIONALI Danze Jazz: Rock'n Roll,

Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata,

Show Coppie e Formazioni, DANZE INTERNAZIONALI Danze Standard e Danze Latine:

Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha,

Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni, DANZE NAZIONALI

Liscio Unificato e Sala: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot,

Combinata, Show Coppie e Formazioni 100 DANZE REGIONALI Danze Folk e liscio

Tradizionale: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli tradizionali, STREET DANCE Urban

Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati)

Freccette, Ginnastica (Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness,

Ginnastica Acrobatica, Ginnastica Aerobica, Ginnastica Artistica, Ginnastica per Tutti,

Ginnastica Ritmica, Trampolino Elastico), Judo, Ju-Jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing

(Aerokickboxing, Full Contact, K-1 Rules, Kick Light, Light Contact, Low Kick, Musical

Forms, Point Fighting), Korfbal, Lacrosse, Lotta (Lotta greco-romana, Lotta libera,

Grappling, Pancrazio Athlima), Muay Thai, Palla Tamburello (Indoor, Muro, Outdoor,

Tambeach) Pallacanestro (Beach Basket, Pallacanestro, Pallacanestro 3 contro 3), Pallavolo

(Beach volley, Pallavolo, Sitting volley), Tennis (Beach tennis, Paddle, Tennis, Wheelchair

tennis), Tennis Tavolo, Tennis Tavolo paralimpico, Tiro con l'arco, Wushu Kung Fu

Tradizionale.

Tra gli scopi dell'Associazione rientrano anche:

- la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre, gare, incontri, amichevoli, etc..), ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate;

- l'organizzazione di corsi di addestramento ad ogni sport;

- organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

L'associazione intende agevolare l'esercizio di ogni attività sportiva purché a carattere dilettantistico, sia come modo di impiego del tempo libero sia come recupero di soggetti cosiddetti a rischio, ovvero anche a carattere agonistico, se del caso affiliandosi alle relative federazioni del C.O.N.I.

La Associazione intende affiliarsi alla Federazione Italiana.....
ad Enti di Promozione Sportiva e/o ad altre Federazioni Sportive riconosciute dal CONI.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del

Dipartimento per lo Sport, del CIO, del CONI, del CIP, nonché allo statuto e ai regolamenti dell'Ente o Federazione a cui si affilierà, accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

ART. 6

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà svolgere l'attività secondaria di cessione di articoli sportivi, bevande, alimenti ai propri tesserati e/o associati, di raccolta fondi nonché attività ricreative nei limiti stabiliti dal citato Decreto di cui al precedente periodo.

ART. 7 (entrate)

I proventi dell'associazione sono costituiti:

- dalle quote di iscrizione degli associati;
- dalle quote di partecipazione alle attività degli associati e dei tesserati;
- dai contributi di partecipazione a singole attività, deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi derivanti dalla organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse o da altre iniziative sociali;
- dai proventi derivanti da prestazioni di servizi o somministrazioni a associati, tesserati, partecipanti e a terzi;
- da eventuali contributi straordinari degli associati;
- da donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi genere da parte di terzi;

- da proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti

e indennità legate alla formazione degli atleti;

- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.>>

ART. 8 (divieto di distribuzione utili)

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o distribuzione

non siano imposte dalla legge.

ART. 9 (associati)

Possono essere associati all'Associazione tutti i cittadini italiani e gli stranieri, residenti in

Italia, compresi i minori di età.

L'associazione è composta:

- dagli associati fondatori partecipanti all'atto costitutivo dell'associazione;

- dagli associati onorari i quali sono ammessi, motu proprio, da parte del Consiglio Direttivo

per particolari meriti sportivi, per eminenti servizi resi alla associazione o per le spiccate

capacità organizzative senza che presentino alcuna domanda;

- dagli associati ordinari i quali sono ammessi a domanda controfirmata da almeno un

membro facente parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza la revoca dell'ammissione dell'associato

entro un mese dalla domanda di ammissione dello stesso.

Tutti gli associati mantengono la qualifica a condizione che siano in regola con il versamento

delle quote associative previste per il funzionamento dell'associazione, pena la decadenza.>>

ART. 10 (diritti)

Tutti gli associati maggiori di età hanno il diritto di voto in assemblea su tutte le questioni

previste dall'art. 12 ivi compresa la nomina degli organi sociali, l'approvazione e la modifica

dello statuto e dei regolamenti, l'approvazione del rendiconto finanziario.

Ogni associato ha diritto a un voto.

La partecipazione degli associati alla vita associativa non è temporanea.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti.

ART. 11 (organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo.

c) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

ASSEMBLEA

ART. 12

L'assemblea degli associati è sovrana.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione e il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Rientrano nella competenza dell'assemblea:

la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;

la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori (se eletto);

le modifiche dello statuto;

la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dalla legge, o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide a maggioranza degli associati presenti.

Le delibera dell'assemblea straordinaria sono valide con il voto favore di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un

associato.

Le deliberazioni, i rendiconti, i bilanci preventivi possono essere consultati in qualunque momento dai soci presso la sede della Associazione.

L'assemblea

ART. 13 (convocazione)

L'assemblea è convocata:

- dal presidente in carica;

- dal Consiglio Direttivo, se lo ritenga necessario;

- dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto);

- a richiesta della maggioranza degli associati con diritto di voto in regola con le quote associative.

La convocazione può avvenire a mezzo posta raccomandata A/R, lettera, fax, e-mail, pec, al recapito, risultante dal libro degli Associati e con ogni altro strumento, che consente la maggiore diffusione dell'informazione, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentanti la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di un giorno dalla prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

- CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La revoca dei componenti del Consiglio

Direttivo può essere deliberata a maggioranza assoluta di tutti gli associati con diritto di voto

Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

ART. 15 (poteri)

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il quale ha la rappresentanza, sia

negoziale, sia giudiziale, dell'associazione ed il relativo potere di firma. Nello svolgimento

del suo incarico il presidente è investito di ogni e più ampio potere in ordine alla gestione

ordinaria dell'associazione, ivi compreso quello di effettuare pagamenti o riscossioni di

qualsiasi natura; per gli atti di straordinaria amministrazione (ivi compresa la richiesta di

finanziamenti e/o prestiti presso Istituti di credito e Enti) occorrerà la previa delibera col voto

unanime di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha l'obbligo, assieme al Consiglio Direttivo, di redigere il rendiconto economico

finanziario e di convocare l'assemblea degli associati per sottoporlo alla loro approvazione.

ART. 16 (quota sociale)

La quota associativa è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

La quota non è soggetta a rivalutazione.

ART. 17 (Prestazioni dei volontari)

L'Associazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di

volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere

lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma

esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello

svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della

preparazione degli atleti.

Alle prestazioni dei volontari si applicano le disposizioni previste dall'art.29 del Decreto Legislativo 36/2021 e dall'art.17 del Decreto Legislativo 117/2017.

ART.18 (Tesserato)

Il tesserato è colui che attraverso il tesseramento diviene soggetto dell'ordinamento sportivo e può svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici;

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, a cui è affiliata l'associazione, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

ART. 19 (scioglimento)

In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea deliberante lo stesso, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a soli fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalla legge vigente.

FIRME